

Codice A1814B

D.D. 30 aprile 2026, n. 824

**Autorizzazione idraulica n° 1953 per interventi di riqualificazione dell'area parzialmente inclusa nel SIC IT 1110001 "Rocchetta Tanaro - Località Fonte Canà", interferenti con il corso d'acqua denominato rio Ronsinaggio, in Comune di Rocchetta Tanaro (AT).
Richiedente: Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.**



ATTO DD 824/A1814B/2026

DEL 30/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1953 per interventi di riqualificazione dell'area parzialmente inclusa nel SIC IT 1110001 "Rocchetta Tanaro - Località Fonte Canà", interferenti con il corso d'acqua denominato rio Ronsinaggio, in Comune di Rocchetta Tanaro (AT). Richiedente: Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

Con nota inviata via PEC del 15/04/2026 (ns. prot. n° 17998/A1814B del 15/04/2026), Il Dottore Forestale Graziano Delmastro in qualità di Direttore dell' Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, con sede in Corso Vittorio Alfieri n° 381- 14100 ASTI, Codice Fiscale 92022260050 e Partita IVA 01558330054, presentava, nell'ambito del progetto denominato "Interventi di conservazione attiva su habitat fragili e specie vulnerabili nell'Astigiano" (Bando FESR 2021-2027-Priorità II-Ob. Specifico RSO2.7), la documentazione richiesta dal Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, con nota prot. n° 54916/A1814B del 10/12/2025 nell'ambito della Conferenza dei Servizi, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica al fine di realizzare interventi di riqualificazione dell'area parzialmente inclusa nel SIC IT 1110001 "Rocchetta Tanaro - Località Fonte Canà", interferenti con il corso d'acqua denominato rio Ronsinaggio.

L'area in questione è stata oggetto di un progetto di riqualificazione (inserito nel dossier di candidatura al Bando POR FESR Biodiversità) presentato dall'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano; coerentemente con le finalità del bando, il progetto è prevalentemente finalizzato a differenziare la presenza di habitat legati alle zone umide, mediante rimodellamento dell'alveo e delle sponde del rio principale e dell'impiuvio in sponda sinistra (nei pressi della Fonte Canà), mediante interventi di ingegneria naturalistica ed inserimento di vegetazione erbacea ed arbustiva autoctona; il materiale derivante dal rimodellamento dell'alveo verrà destinato al ricarico della strada sterrata, in sponda sinistra, allo scopo di ridurre la presenza di ristagni e di pozze di fango.

Gli interventi previsti nel progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica interessanti il tratto del rio Ronsinaggio antistante i mappali 351 parte, 340, 256 del Foglio n° 6 del Comune di Rocchetta

Tanaro ed il suo affluente di sinistra, come meglio evidenziato nella tavola progettuale allegata alla Relazione Idraulica (aprile 2026) consistono essenzialmente in:

- rimodellamento dell'alveo con asportazione del materiale terroso in esubero;
- realizzazione di una briglia in legname e pietrame;
- abbassamento della porzione centrale del coronamento della briglia in massi esistente allo scopo di favorire il deflusso dell'acqua, di aumentarne leggermente la velocità e favorire un lieve abbassamento dell'alveo;
- rinaturalizzazione delle sponde mediante realizzazione di palizzate vive con talee di salice e cordoli in legno con piantine di erbacee igrofile.

Lungo la strada sterrata che si sviluppa parallelamente al rio Ronsinaggio si prevede altresì un innalzamento della quota della stessa mediante il riporto di materiale terroso derivante dal rimodellamento dell'alveo e consolidamento tramite realizzazione di file di massi posati a secco (non cementati e rinverditi mediante la posa negli interstizi di talee in salice limitatamente ad un solo tratto).

All'istanza sono allegati gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica stilato dallo Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio, con sede in via Mongrando n° 41/A, 10153 - TORINO costituiti da Relazione tecnica descrittiva, Relazione tecnica illustrativa, Relazione idraulica (aggiornamento aprile 2026), Sezioni tipo delle opere più rappresentative e particolari costruttivi, Planimetria di stato attuale, Planimetria di dettaglio finale, Sezioni attuale/finale, Documentazione fotografica attestanti lo stato dei luoghi, le aree oggetto d'intervento e le relative modalità di esecuzione.

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, ai sensi della Legge n° 241/90 e della Legge Regionale n° 14/2014, con nota prot. n° 18937/A1814B del 21/04/2026 ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in quanto il rio Ronsinaggio è rubricato al n° 44 dell'elenco delle acque Pubbliche della Provincia di Asti di cui al Regio Decreto del 04/11/1938.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R approvato con D.P.G.R. del 16/12/2022 non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

L'opera in oggetto non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "*Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006*", in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Ronsinaggio fermo restando l'osservanza degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di

manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n° 8-8111 “*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n° 1-4046 e 14 giugno 2021 n° 1-3361*”, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904 del 25/07/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- gli articoli 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l' art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n° 112/1998";
- le Norme tecniche di attuazione del PAI, approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004 e la Legge Regionale n°20 del 05/08/2002;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n° 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n° 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n° 14";
- il Regolamento regionale del 20 settembre 2011, n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4";
- la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*”, l’Ente di Gestione del Parco

Paleontologico Astigiano con sede in Corso Vittorio Alfieri n° 381, 14100 – Asti (AT), Codice Fiscale 80003230051 e Partita IVA 00091830057, ad eseguire gli interventi di riqualificazione dell'area parzialmente inclusa nel SIC IT 1110001 "Rocchetta Tanaro - Località Fonte Canà", interferenti con il corso d'acqua denominato rio Ronsinaggio, in Comune di Rocchetta Tanaro (AT) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- la difesa in massi dovrà essere realizzata in massi di adeguata pezzatura e con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza delle opere, le parti iniziali e terminali della stessa dovranno essere idoneamente risvoltate e immorsate all'interno della sponda e il paramento esterno dovrà essere opportunamente raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in

questione;

- l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- il materiale collocato per la formazione dello stesso dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e dovranno essere ripristinate le condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, nonché l'originaria sezione d'alveo;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori nonché l'inizio e l'ultimazione dei lavori allegando idonea documentazione fotografica, rappresentante lo stato dei luoghi nelle condizioni ante e post intervento negli stessi punti riportando i relativi punti di scatto su stralcio satellitare, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare una dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante che le opere/interventi sono stati realizzati conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere/interventi che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- l'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà sentire preventivamente il Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 e recepire le eventuali prescrizioni;
- la presente autorizzazione ha **validità di 2 (due) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di

forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato da richiedersi prima della scadenza del presente provvedimento, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa